

COPIA

Comune di Monzambano

Provincia di Mantova

C.A.P. 46040

(0376) 800502

C.F. 00159460203

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

cod.10854

N. 16
del 04/05/2012

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA " IMU".

L'anno duemiladodici, il giorno QUATTRO del mese di MAGGIO alle ore 18,30 nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

BOMPIERI Angiolina	PRESIDENTE	Presente
REZZAGHI Gabriele	CONSIGLIERE ANZIANO	Presente
GANDINI Anna	CONSIGLIERE	Presente
BATTILANA Marco	CONSIGLIERE	Presente
BIN Davide	CONSIGLIERE	Presente
GASPARATO Miriam	CONSIGLIERE	Presente
BARDINI Alberto	CONSIGLIERE	Presente
PRATTI Igor	CONSIGLIERE	Presente
TOSI Mauro	CONSIGLIERE	Presente
POLATO Mario	CONSIGLIERE	Presente
GROPPELLI Giuseppe	CONSIGLIERE	Presente
SIMEONI Giancarlo	CONSIGLIERE	Assente
STEFANONI Gabriele	CONSIGLIERE	Presente
BOMPIERI Silvano	CONSIGLIERE	Presente
BANA Marina	CONSIGLIERE	Presente
CAPPA Giorgio	CONSIGLIERE	Presente
FORONI Lorena	CONSIGLIERE	Presente
		Presenti n. 16 Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale CACIOPPO dott. Andrea il quale provvede alla stesura del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig.ra BOMPIERI Angiolina, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, posta al N. 5 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA " IMU".

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22/12/2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 7,6 per mille, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

-ALIQUOTA DI BASE 7,6 per mille

aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali.**

-ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 4,0 per mille

aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali.**

-ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 2,0 per mille

riduzione **fino allo 1,0 per mille**

I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 4,0 PER mille nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al

decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 "1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato", ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUTA DI BASE FINO ALLO 3,8 PER mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per la relativa pertinenza, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base del 7,6 per mille. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

SENTITA la relazione del Consigliere Bin che ripercorre l'iter legislativo dell'imposta partendo dal Governo Berlusconi con la legge sul federalismo fiscale fino all'applicazione straordinaria disposta dal Governo Monti e finalizzata al contenimento del deficit pubblico;

SENTITO l'intervento del Consigliere Cappa: In linea teorica non possiamo essere contrari alla introduzione anticipata di questa imposta (già prevista dalla legge sul federalismo fiscale) che è

bene che tutti se lo ricordino, deve contribuire in maniera decisiva al risanamento dei conti pubblici. Ovviamente tutti ci auguriamo che sia un'imposizione di carattere temporaneo.

Le aliquote IMU previste per il nostro comune prevedono però aliquote troppo elevate pari al 4,9 per mille sulla prima casa e addirittura al 9,3 sugli altri fabbricati, di cui il 3,8 di competenza statale, per un introito globale di oltre un milione di euro.

Osserviamo che per assicurare alle casse del comune le medesime entrate dello scorso anno (ICI) sulla categoria altri fabbricati (seconde case, uffici, negozi) l'aliquota si poteva fermare al di sotto dell'8 per mille, poco oltre quella standard stabilita dalla legge.

Ma quello che riteniamo grave è non aver previsto aliquote e/o detrazioni differenziate per salvaguardare in qualche modo le fasce deboli della Società sottoposte in questi tempi a gravosi aumenti della tassazione di ogni tipo. Ricordo che il nostro gruppo ha già presentato una mozione che prevede agevolazioni nell'applicazione dell'imposta e altre proposte seguiranno.

Considerato che l'acconto dell'imposta verrà versato applicando le aliquote base stabilite dalla legge (4 per mille sulla prima casa e 7,6 per mille sugli altri fabbricati) il nostro giudizio rimane per il momento sospeso in attesa della deliberazione delle aliquote definitive e delle relative agevolazioni.

SENTITO il Consigliere Stefanoni: "Premesso che ritengo fortemente ingiusta questo tipo di tassazione e sono personalmente indignato per l'applicazione della stessa, suggerisco di rifiutarsi di agire come dei veri e propri esattori fiscali nei confronti dei nostri cittadini così come molto probabilmente faranno molti altri Sindaci del Nord e non solo. La rivalutazione dei valori catastali così come le aliquote previste sono fortemente lesive dell'economia familiare dei nostri concittadini. Qualunque Sindaco che abbia un minimo di sensibilità e tutela della propria cittadinanza si è reso conto che l'IMU così come è stata formulata dal Governo Monti sarà il colpo di grazia per molte famiglie in difficoltà.

Dobbiamo impegnarci per evitare che le tasche dei nostri Cittadini vengano depauperate impunemente da questo modo di amministrare che ricerca finanziamenti solamente mediante l'aumento della tassazione tanto più che chi le ha sempre pagate oggi verrà ancora più penalizzato. Infatti questo risulta il modo più semplice per avere della liquidità certa e in tempi brevi senza pensare però, che in questo modo si fa morire definitivamente l'economia locale. La famiglia soffocata da tasse, tasse, tasse non potrà reggere a lungo questa situazione degenerativa e arriverà il momento che suo malgrado dovrà cedere sotto i duri colpi dello Stato. L'aliquota da Voi prevista per il calcolo dell'IMU per i fabbricati di Monzambano, va invece in senso opposto a quello che mi auspicavo e cioè invece di aiutare le nostre famiglie le impoverite ulteriormente. La tabella che ci è stata fatta pervenire è incompleta. Infatti per gli immobili rurali non è indicata la percentuale prevista e la natura di questi, per le dimensioni dei fabbricati strumentali porterebbe a delle cifre di un'importanza a carico dei contribuenti. Per quegli stessi fabbricati rurali che sono stati accatastati in categoria C2 (Depositi e Magazzini), e che sono in attesa dell'evasione della pratica da parte del catasto per la variazione della categoria da appunto C2 a D10 (immobili strumentali all'attività agricola), la rivalutazione catastale, viene calcolata moltiplicando la rendita x 160 (categoria immobili ordinaria) ovvero per 60 (categoria speciale agricola)? È sufficiente allegare la copia della autocertificazione per l'aggiornamento delle scritture catastali per i fabbricati rurali strumentali per considerare gli stessi appartenenti alla categoria D10?

Inoltre non è chiaro se l'IMU debba essere pagata per i terreni agricoli del Comune di Monzambano o vi sia l'esenzione precedentemente adottata per l'ICI.

Non sono fissati gli immobili esenti dall'applicazione dell'IMU e in particolare non è stato indicato se le persone anziane che pur avendo un fabbricato in proprietà ma sono residenti in Case di Riposo debbano pagare o meno la Tassa IMU sulla loro casa.

Inoltre per i fabbricati Artigianali e Produttivi le percentuali previste da Voi amministratori aggraveranno notevolmente le condizioni già di per sé critiche delle nostre piccole aziende locali, impoverendole in un momento in cui la loro resistenza alla crisi economica che si sta profilando piuttosto acuta, va scemando.

Tutto questo avviene in un momento in cui già l'economia familiare risente degli aumenti delle bollette energetiche (gas ed elettricità in particolare) e dell'acqua per la quale voi amministratori avete notevolmente contribuito considerato il fatto che con la vostra scelta di passare da Arcalgas a Sisam il costo della stessa triplicherà nell'arco di due anni (da 0.673 €/mc a 1.67 €/mc).

Faccio notare che l'Entrata per l'ICI nell'anno 2011 è stata pari 485.000 € mentre l'entrata prevista per l'IMU nel 2012 è di 724.144 € + 44.000 € per recupero evasione ICI (dai dati del Revisore) e questo significa una cosa sola e cioè, che oggi Voi prevedete di aumentare del **50%** la **tassa**

sulla casa che spetterà **al solo Comune** e a questo Vostro incremento dovrà essere aggiunta anche la parte destinata allo Stato che peserà sopra le teste dei nostri cittadini per altri € 400.000 Tutto questo è veramente indegno!"

TERMINATI gli interventi;
VISTA la normativa soprarichiamata;
VISTO il D. Lgs. n. 446/1997;
VISTO il D. Lgs. n. 504/1992 e s.m.e.i.;
VISTO il D. Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 17.03.2012;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Responsabile dell'Area delle Entrate, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 2 (Cappa e Foroni), contrari n. 3 (Bompieri Silvano, Bana e Stefanoni);

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:

ALIQUOTA ALTRI IMMOBILI E AREE EDIFICABILI : 9,3 per mille
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 4,9 per mille
ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 2,0 per mille

3) di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'I.M.U. anno 2012:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica,

b) la detrazione prevista alla lettera è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ;

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con D.C.C. n 10 del 17.03.2012;

6) di stimare un gettito d'entrata complessivo pari ad € 1.109.970,32;

7) di stimare un gettito d'entrata a favore del Comune pari ad € 700.598,15 da indicare, nel bilancio di previsione, al cap. 1090;

8) di stimare un gettito d'entrata a favore dello Stato pari ad € 409.372,17;

9) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.



COMUNE DI MONZAMBANO

Provincia di Mantova

Ufficio di Segreteria e-mail: segreteria@comune.monzambano.mn.it

C.A.P. 46040 – Piazza V. Emanuele III, 15 – P. IVA 00159460203

Telefono 0376/800502 Fax 0376/809348 E mail info@comune.monzambano.mn.it

ALLEGATO ALLA DELIBERA
DI C.C. n. 16 del 04.05.2012

Proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE con oggetto:

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU".

PARERI ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

Visti gli atti d'ufficio in ordine alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica con i seguenti rilievi:

Monzambano, lì 04.05.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ENTRATE E PROTOCOLLO
(F.to Magalini rag. Paola)

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to BOMPIERI Angiolina

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CACIOPPO dott. Andrea

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- [X] E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno ~~18 GIU 2012~~ al N. 180 R.P per rimanervi 15 giorni consecutivi in applicazione del D. Lgs. n. 267/2000, art. 124, comma 1;
- [X] Si trasmette per opportuna conoscenza ai Capigruppo Consiliari in applicazione del D. Lgs. n. 267/2000;

Li, ~~18 GIU 2012~~

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CACIOPPO dott. Andrea

- [X] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 672/2000, in data 04.05.2012;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CACIOPPO dott. Andrea

- [] Non soggetta a controllo preventivo di legittimità, non ha riportato nei primi 10 gg. di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 in data ~~18 GIU 2012~~.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CACIOPPO dott. Andrea

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li, ~~18 GIU 2012~~

IL SEGRETARIO COMUNALE
CACIOPPO dott. Andrea

